REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa [illegible]i, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 8070/2017 R.G. (+ n. 8071/2017 R.G. riunito) controversie lavoro promossa

da

[illegible], rappresentato e difeso dagli avvocati [illegible], per procure allegate ai ricorsi,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. e S.C.C.I. S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato [illegible] giusta procura generale alle liti in Notaio [illegible] di Roma, nonché, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, giusta procura in Notaio [illegible]

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato [illegible], per procura in calce alla memoria di costituzione,

RESISTENTI

OGGETTO: opposizione avverso iscrizioni ipotecarie.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 4 febbraio 2019.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso i provvedimenti di iscrizione ipotecaria nn. 097020151460000[illegible] e 0970201514600003[illegible], entrambi notificatigli dal concessionario della riscossione in data 8/2/2017, limitatamente ai crediti di natura contributiva di pertinenza dell'Inps portati nelle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:

1) 0972006019484[illegible]00
2) 0972008000490[illegible]
3) 09720080217344[illegible]
4) 0972008024299[illegible]
5) 0972009007819[illegible]
6) 097200901216[illegible]
7) 0972009019830[illegible]
8) 097200902630[illegible]
9) 09720100002[illegible]
10) 09720100134[illegible]
11) 0972010016[illegible]
12) 09720100272088[illegible]
13) 0972011000339[illegible]
14) 097201100713[illegible]
15) 397201200070[illegible]
16) 39720130005[illegible]
17) 3972013001604[illegible]
18) 3972014001276[illegible]

per un importo complessivo di € 31.123,31.

A sostegno della opposizione, il ricorrente lamentava l'inesistenza degli atti presupposti e, in ogni caso, la loro omessa notifica, la carenza di motivazione del provvedimento di iscrizione di ipoteca, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, l'illegittimità delle sanzioni applicate.

Tanto premesso e rappresentato, previa istanza di sospensione, il ricorrente concludeva domandando l'annullamento delle iscrizioni ipotecarie impugnate, unitamente alle cartelle ed avvisi ad esse sottese, con refusione delle spese, da distrarsi.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in entrambi i giudizi l'Inps, anche per la S.c.i.i. S.p.A., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla iscrizione di ipoteca, nonché ai denunciati vizi di notifica delle cartelle esattoriali, e nel merito deducendo la rituale notifica degli avvisi di addebito, mai ritualmente opposti, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del concessionario della riscossione e disposta la riunione dei due procedimenti,

Firmato Da: [redacted] 827770e3d054b214394

all'udienza del 16/10/2017 era dichiarata la contumacia di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A..

Respinta l'istanza di sospensione, per carenza di gravi motivi, in accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalle resistenti costituite, il Tribunale, letto l'articolo 210 c.p.c., ordinava al concessionario della riscossione di voler depositare copia degli atti comprovanti la regolare notifica delle cartelle sottese agli atti di iscrizione ipotecaria, nonché degli atti interruttivi della prescrizione per ciascuna notificati.

Nelle more del giudizio si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta *ex lege* ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., con deposito di fascicolo e memoria di costituzione.

All'udienza del 9/5/2018 il Tribunale, rilevato che il concessionario si era costituito solo in data 16/02/2018, sicché nelle more del giudizio, revocandone la dichiarazione di contumacia, ordinava lo stralcio della documentazione allegata alla memoria di costituzione, ulteriore rispetto a quella di cui all'ordine di esibizione disposto all'udienza del 16/10/2017.

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Così ricostruito l'*iter* processuale, la domanda è solo parzialmente fondata, nei termini che seguono.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e competenza funzionale del Tribunale adito, in quanto parte ricorrente ha specificamente limitato l'impugnativa alle somme ingiunte a titolo di contributi previdenziali da parte dell'Inps, anche in relazione alle cartelle portanti crediti ulteriori e diversi.

Di conseguenza, in conformità ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 14831 del 5/6/2008, non ricorre il denunciato, parziale, difetto di giurisdizione di questo Giudice.

Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di procura del concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto infondata.

L'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, nel regolare l'attività processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore *ope legis* di Equitalia, stabilisce:

«8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso

Firmato Da: [redacted]

ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».

Il disposto normativo è chiaro nel porre la regola principale della rappresentanza in giudizio in capo all'Avvocatura di Stato, ferma la facoltà, in caso di legittimo mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato, del ricorso ad avvocati del libero foro o a funzionari dell'ente.

La Cassazione ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore *ope legis* di Equitalia, ex art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1, comma, 5 D.L. n. 193/2016, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018).

Orbene, l'articolo 43 r.d. n. 1611/1933 stabilisce, al comma 4: *«Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»*.

Tra gli atti generali di cui all'articolo 1, comma 5, D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, rientra per certo il *'Regolamento di amministrazione' deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018*, il quale, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale, all'articolo 4, commi 2 e 3, stabilisce:

«2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.

3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data

Firmato Da: [redacted]

22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».

In particolare, nella richiamata convenzione sottoscritta tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura di Stato il 22/06/17, in applicazione del citato articolo 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, le parti, "*ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo individuate le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura indicate all'articolo 3*", specificamente elencando le tipologie di controversie nelle quali l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio, nel modo che segue:

«3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; - altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato; - liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

Valutati tali atti, l'Avvocatura Generale dello Stato, in risposta alla richiesta dell'Ente, formalizzata con nota n. 6108783/2018 del 23/11/2018, ha reso un articolato parere, il n. 629195-05/12/2018, nel quale si legge: "*questa Avvocatura ritiene che con gli atti sopraindicati (Protocollo di Intesa e Regolamento di Amministrazione) sia stata data corretta applicazione della disposizione contenuta nel citato articolo 1, comma 8, dalla quale emerge un particolare regime di patrocinio dell'Avvocatura, diverso da quello degli altri enti ad oggi autorizzati ad avvalersene, ai sensi dell'articolo 43 del r.d. n. 1611/1933. In particolare, per questi ultimi di norma è possibile derogare al patrocinio "autorizzato" dell'Avvocatura, oltre i casi di conflitto di interessi, soltanto in casi speciali, previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (...) La norma prevede espressamente la possibilità per ADER a) di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro b) di stare in giudizio personalmente (tramite propri dipendenti delegati) nelle cause davanti al Tribunale o al giudice di pace*".

Sicché, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il parere che: "*Alla luce del chiaro dettato normativo, questa Avvocatura non ritiene di poter condividere le affermazioni contenute nelle due citate decisioni della Corte di*

Firmato Da: [redacted]

Cassazione, che non sembrano avere considerato il fatto che la normativa sopra richiamata si pone in rapporto di specialità con la disciplina di cui all'articolo 43 r.d. n. 1611/1933 ed in particolare rispetto al comma 4 che impone - per derogare il patrocinio dell'Avvocatura - l'adozione di una motivata delibera nei soli casi speciali. (...) L'impossibilità per la scrivente di assumere il patrocinio al di fuori dei casi concordati nell'ambito del protocollo di intesa, si ritiene possa costituire circostanza idonea a configurare un caso speciale anche ai sensi dell'articolo 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, che legittimerebbe pertanto in ogni caso la deroga al patrocinio dell'avvocatura".

Sulla scorta di quanto sopra, il Comitato di Gestione della Agenzia delle Entrate Riscossione, nel verbale di adunanza e deliberazione del 17/12/2018, deliberava di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro sin dalla data di costituzione dell'ente "*in ragione dell'ingente volume di contenzioso in ingresso, della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché dell'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli, cui si è reso e si rende possibile affidare la difesa e rappresentanza in giudizio (...) ferma restando la responsabilità dei soggetti conferenti in ordine alle modalità e criteri di affidamento e di determinazione dei corrispettivi, nonché ai diritti e obblighi dei professionisti affidatari nell'espletamento del mandato*".

Contestualmente, il Comitato di Gestione confermava la possibilità di continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro per la rappresentanza e il patrocinio in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione per tutte le tipologie di controversie non devolute convenzionalmente all'assistenza tecnica dell'Avvocatura dello Stato e per le quali non operi il patrocinio autorizzato della medesima, come esplicitate nel Regolamento di Amministrazione del 26/03/2018 e nella Convenzione tra la Avvocatura dello Stato e la Agenzia delle Entrate del 22/6/2017.

Orbene, valutato il complesso di tali atti, ritiene il decidente che, ove si verta in materia di contenzioso afferente l'attività di riscossione e si rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 3.4.2 della citata Convenzione, non sia richiesta l'ulteriore delibera della Agenzia delle Entrate Riscossione prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933, norma, piuttosto, dedicata ai «casi speciali», in cui la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato non sia stata già disciplinata dalla legge (com'è avvenuto nella specie con l'art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia (nella specie Regolamento e Convenzione).

Per tali ragioni, essendo stati espressamente previsti e disciplinati - con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere - i "casi speciali" nei quali l'ente non è rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può essere rappresentato da avvocati del libero foro, non si vede quale margine di applicazione possa trovare la disciplina del r.d. n. 1611/1933, né, al di là di una pedissequa adesione alla scelta già operata a monte dall'amministrazione (a tanto legittimata dalla legge), cos'altro potrebbe contenere una delibera specifica

Firmato Da: [redacted] 4d054b214394

adottata di volta in volta per ciascuna lite, con inutile ed antieconomico dispendio di risorse pubbliche.

Piuttosto, tenuto conto che nella specie si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale, alla luce degli atti richiamati, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, con conseguente validità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente deve essere, in conseguenza, respinta, in quanto infondata.

Tuttavia, nel caso in esame, la tardiva costituzione in giudizio del concessionario della riscossione comporta l'inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio sollevate in memoria di costituzione, sicché quella di inammissibilità della domanda per intervenuta previa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oltre che l'inammissibilità di tutta la documentazione tardivamente depositata in giudizio, ulteriore rispetto a quella di cui all'ordine di esibizione emesso dal Tribunale, in accoglimento delle istanze istruttorie delle altre resistenti.

Nel merito, giova rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, risulta in atti la regolare notifica sia delle cartelle di pagamento nn. 09720060194848[illegible]), 09720080004906[illegible]), 09720080217[illegible], 09720080242[illegible]), 09720090078198[illegible]), 09720090121693[illegible], 09720090198[illegible], 09720090263064[illegible], 09720100002344[illegible], 09720100134[illegible], 09720100165149874[illegible], 09720100272088[illegible]), 09720110003393[illegible], 09720110071[illegible], che degli avvisi di addebito nn. 39720120007[illegible], 39720130005950[illegible], 39720130016049[illegible]) e 39720140012761[illegible]), tutti ritualmente notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente, tra l'11/1/2007 ed l'8/10/2014, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'Inps, nonché prodotta in giudizio dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, in ottemperanza all'ordine di esibizione assunto dal Tribunale.

Deve, in conseguenza, dichiararsi l'inammissibilità tanto delle censure formali quanto di quelle di merito svolte in ricorso avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati, poiché non proposte, rispettivamente, nel termine generale di cui all'art. 617 c.p.c. e all'articolo 24 del D.lgs. n. 46 del 1999.

Secondo il prevalente indirizzo di giurisprudenza, in tema di opposizione a cartella esattoriale, relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo – ma il principio vale in pari misura per l'avviso di addebito - ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella - che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/1973 -

Firmato Da: [redacted]

l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l'art. 24 del medesimo decreto, che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata, con applicazione del termine generale previsto dall'art. 617 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 20375 del 24 luglio 2008 e Cass., sez. lav., n. 25208 del 30 novembre 2009).

Non possono, pertanto, essere esaminate, in quanto tardive, le doglianze di parte opponente relative al contenuto delle cartelle e degli avvisi di addebito, tra cui l'asserito difetto di motivazione, nonché la pretesa illegittimità delle sanzioni applicate e la eventuale prescrizione della pretesa antecedentemente alla notifica dei titoli.

In conseguenza, risultando la rituale notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito sopra elencati, tutte le censure, formali e di merito, avverso gli stessi debbono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte.

Sempre adempiendo l'ordine di esibizione adottato dal Tribunale, il concessionario della riscossione ha, poi, documentato di avere notificato, successivamente ai titoli sopraelencati, le seguenti intimazioni di pagamento nn. 097201291866(, 09720139 7, 09720149032 , 097201490327 e 0972016901289 per le quali tutte ha depositato la cartolina relativa alla relata di notificazione.

Pur avendo il concessionario prodotto in giudizio soltanto le copie, e non gli originali, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal decidente, in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta; a tal fine, è richiesto un disconoscimento effettuato in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo (cfr., da ultimo, Cass. 23/01/2006, n. 1264).

In assenza di specifiche censure circa la mancata corrispondenza della copia prodotta all'originale notificato, peraltro da formularsi alla prima udienza di comparizione sotto un profilo esattamente determinato, le copie prodotte hanno nel giudizio civile il medesimo valore probatorio dell'originale.

Tanto rilevato, deve ritenersi che in relazione alle cartelle 0972006019484 00, 0972008000490(, 09720080217344 09720080242992 , 0972009007819 09720090263064 0972010000234 , 0972010013403 , 0972010016514 , 09720100272088 0972011000339 0972011007131 sia integralmente decorso il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, in assenza di sufficienti atti interruttivi.

Firmato Da: [redacted]

Invero, quanto alle cartelle nn. 0972006019484[illegible], 09720080242992[illegible], 0972009007819[illegible]0, 09720090263064[illegible], 0972010000234[illegible], 09720100134035[illegible], 0972010016514[illegible], 0972010027208[illegible], 0972011000339[illegible], 0972011007131[illegible] notificate tra l'11/1/2007 e il 27/5/2011, l'unico atto interruttivo della prescrizione rilevabile dall'estratto di ruolo è costituito dalla intimazione di pagamento n. 097201690128[illegible], notificata il 20/6/2016, quando il termine di prescrizione, decorrente per ciascuna dalla notifica del titolo, era già decorso.

Analogamente è a dirsi per la cartella di pagamento n. 09720080004906[illegible]), notificata il 26/1/2008, per la quale il primo atto interruttivo è costituito dalla notificazione della intimazione di pagamento n. 097201291866[illegible], notificata il 30/1/2013, nonché, anche, per la cartella di pagamento 09720080217344[illegible]), notificata il 24/10/2008, per la quale il primo atto interruttivo è costituito dalla intimazione di pagamento n. 097201391841[illegible], notificata il 5/11/2013, in entrambi i casi quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.

Invero, trattandosi, nella specie, di contributi relativi a periodi successivi al 17/8/1995 il termine di prescrizione è da ritenersi pacificamente quinquennale.

Componendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità e di merito, con recente pronuncia, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il principio che: "*La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)*" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016).

A tale orientamento ritiene il decidente di aderire, non essendo stato, peraltro, offerto, nel presente giudizio, spunto alcuno per discostarsene.

Giova, peraltro, rilevare che sono prescritte anche le sanzioni civili derivanti dall'omissione contributiva, giacché in tema di contributi previdenziali l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica - legalmente predeterminata - dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di

Firmato Da: [redacted] 5827770e3d054b214394

rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass., sez. lav., n. 8814 del 04/04/2008 e Cass., sez. lav., n. 2620 del 22/02/2012).

Nel caso di specie, non v'è in atti alcuna prova che tali sanzioni siano maturate in un momento successivo a quello in cui è maturata l'obbligazione principale ed è iniziata a decorrere la relativa prescrizione.

Posto che, in definitiva, il credito contributivo, nonché quello accessorio per sanzioni, contenuto nelle cartelle di pagamento non opposte si prescrive in cinque anni, i crediti vantati dall'I.N.P.S., portati nelle cartelle di pagamento nn. 0972006019484[illegible]0, 0972008000490[illegible] 09720080217344[illegible], 09720080242992[illegible], 0972009007819[illegible] 0972009026306[illegible], 0972010000234[illegible], 0972010013403[illegible], 0972010016514[illegible], 09720100272088[illegible] 0972011000339[illegible], 0972011007131[illegible] devono essere dichiarati estinti, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata ed iscrivere ipoteca sulla scorta di tali cartelle.

Diversamente, quanto alle cartelle di pagamento nn. 0972009012169[illegible] e 0972009019830[illegible], il concessionario della riscossione, adempiendo all'ordine di esibizione del Tribunale, ha documentato di avere notificato atti interruttivi nel quinquennio, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.

Quanto alla prima, la cartella di pagamento n. 09720090121693[illegible] si rileva che la stessa è stata notificata al destinatario il 16/6/2009 e che, successivamente, il concessionario della riscossione ha notificato allo stesso l'intimazione di pagamento n. 0972014903278[illegible] 9/4/2014 e l'intimazione di pagamento n. 097201690128[illegible] 20/6/2016.

Quanto, invece, alla cartella di pagamento n. 0972009019830[illegible], notificata il 5/9/2009, il concessionario della riscossione ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720149032[illegible] il 9/4/2014 e, successivamente, l'intimazione di pagamento n. 097201690128[illegible] il 20/6/2016.

Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'inerenza delle intimazioni di pagamento alle cartelle specificamente sopra indicate è documentata dall'estratto di ruolo, prodotto in atti, dal quale risulta per ciascun titolo quali atti interruttivi siano stati elaborati e notificati, avendo poi il concessionario della riscossione adempiuto al proprio onere di comprovare in giudizio la avvenuta rituale notificazione delle intimazioni di pagamento indicate nell'estratto di ruolo.

Per entrambe tali cartelle, pertanto, è stato reiteratamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione che, in conseguenza, non è mai decorso.

Firmato Da: [redacted]

Residuano da esaminare gli avvisi addebito nn. 3972012000701[illegible]0, 397201300059505[illegible], 397201300160[illegible] e 3972014001276[illegible] in relazione ai quali l'Inps ha documentato la avvenuta notifica tra il 18/5/2012 e l'8/10/2014.

Dall'esame congiunto dell'estratto di ruolo e della documentazione allegata alla memoria di costituzione del concessionario la riscossione, corrispondente a quella di cui all'ordine di esibizione adottato dal Tribunale, emerge che in relazione agli avvisi di addebito nn. 3972012000701[illegible]0, 3972013000595[illegible]0, 3972013001604[illegible] il concessionario ha interrotto il termine di prescrizione con la notifica della intimazione di pagamento n. 097201690128[illegible]4, perfezionatasi il 20/6/2016.

Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 397201400127[illegible]00, pur in assenza di notifica di atti interruttivi, essendo lo stesso stato notificato al destinatario l'8/10/2014, è certo che, alla data di notificazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria nn. 09702015146000[illegible]1 e 097020151460000[illegible] qui impugnati, nonché alla data di introduzione del presente giudizio, il termine di prescrizione non fosse decorso.

Consegue alle superiori considerazioni l'accertamento della infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 0972009012169[illegible]0 e 09720090198301[illegible]0, nonché negli avvisi di addebito nn. 39720120007018[illegible], 397201300059[illegible]0, 3972013001604[illegible]0 e 3972014001276[illegible]0, non essendo per gli stessi il termine di prescrizione mai decorso.

Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di motivazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria nn. 09702015146000[illegible] e 097020151460000[illegible], dovendosi rilevare che, una volta accertata la intervenuta, regolare, notifica degli atti presupposti, è legittima la motivazione *per relationem*, avendo i provvedimenti impugnati fatto espresso riferimento ai propri atti presupposti.

Invero, la motivazione *per relationem*, ove corredata degli specifici riferimenti all'atto richiamato, è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, sufficiente ad integrare i requisiti di completezza dell'atto, ove anche si tratti del primo atto con il quale l'ente impositore eserciti una pretesa tributaria.

Invero, la Suprema Corte, con motivazioni del tutto condivisibili, ha affermato che "*La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per*

Firmato Da: [redacted]

relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).

D'altronde, il ricorrente ha compiutamente svolto le proprie difese in ordine al merito della pretesa, con ciò dimostrando di esserne perfettamente a conoscenza, dovendo convenirsi, sul punto, con la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel ritenere che "*Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa*" (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).

Sicché, anche la censura di carenza di motivazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria deve essere dichiarata infondata.

La parziale soccombenza reciproca comporta compensazione per metà delle spese di lite - da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari - che vanno liquidate come in dispositivo alla luce delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa e, per la residua metà, debbono essere poste a carico del solo concessionario della riscossione, in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, essendo la parziale prescrizione maturata a cagione della sola sua inerzia (cfr. Cassazione, ord. n. 2570 del 31/1/2017).

Debbono, in conseguenza, compensarsi le spese di lite tra la parte ricorrente, l'Inps e la S.c.c.i. S.p.a..

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i crediti contributivi di pertinenza dell'Inps portati nelle cartelle di pagamento nn. 0972006019484 , 097200800049C

Firmato Da: [redacted]

09720080217344 [illegible] 097200802429[illegible] 0972009007819[illegible]
0972009026306 [illegible] 0972010000234 [illegible] 097201001340[illegible]
09720100165149[illegible] 0972010027208 [illegible] 097201100033[illegible],
097201100713184[illegible]) e, per l'effetto, l'illegittimità dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria nn. 09702015146000[illegible]1 e 097020151460[illegible] limitatamente a tali crediti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al mantenimento dell'ipoteca, se non disposta a cautela di altri titoli.

Rigetta per il resto il ricorso.

Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200, e condanna la Agenzia delle Entrate - Riscossione alla refusione a parte ricorrente della residua metà, pari a € 1.600, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente, l'Inps e la S.c.c.i. S.p.a..

Roma, 4 febbraio 2019.

Il Giudice

Firmato Da: [redacted]770e3d054b214394